

COMUNE DI VICENZA

P.G.N. 185188/2019

ATTO DI CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 22 novembre 2019

TRA

il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal dott. Maurizio Tirapelle, nato a Gambellara (VI) il 09 maggio 1958, Direttore del Servizio Patrimonio Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione n. 1860 del 16/10/2019

E

L'Associazione FIAB Vicenza Tuttinbici (C.F./P.I. 95030120240 03222860243), con sede in Via Mameli, 19 a Vicenza, rappresentata dalla sig. Marco Galla, nato a Brescia (BS) il 10/12/1964, (C.F. GLLMRC64T10B157G), residente a Vicenza in Via Anguissola n. 30 – in qualità di Presidente

Si conviene quanto segue

1) Il Comune di Vicenza concede in uso precario all'Associazione FIAB Vicenza Tuttinbici, i locali di circa mq 50,00, comprensivi di piccolo scoperto pertinenziale, siti nel complesso immobiliare in Vicolo Cieco Retrone n. 25, comprensivi di spazio esterno, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 5 con il mappale 322, sub 12, come meglio indicati nella planimetria allegata al presente atto.

2) La durata della concessione in uso precario è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dal 1° dicembre 2019, salvo disdetta da inviarsi con 6 (sei) mesi di anticipo.

Alla scadenza la concessione in uso precario potrà essere rinnovata, a condizioni da determinarsi. E' escluso il rinnovo tacito.

- 3) Il canone di concessione annuo è stabilito in € 2.100,00 (duemilacento/00).
 - 4) La concessionaria si impegna ad eseguire le opere di installazione dell'impianto elettrico, lavori di termo idraulica con rifacimento del bagno e installazione di un climatizzatore, per un importo complessivo di € 4.575,20 (quattromilacinquecentosettanacinque/00) IVA compresa, di cui ai preventivi agli atti degli Uffici, presentati il 19/09/2019.
 - 5) In previsione dell'esecuzione delle opere di cui sopra, cui farà seguito presentazione di adeguata documentazione (fatture, quietanze di pagamento, certificazioni, ecc.), il canone di concessione annuo effettivo da pagarsi da parte della concessionaria sarà ridotto a € 800,00 (ottocento/00) annui, a fronte del riconoscimento di parte della spesa di cui sopra, ossia € 3.900,00 (tremilanovecento/00) IVA compresa.
 - 6) La concessionaria deve adibire il locale allo svolgimento delle attività di cui al proprio fine sociale. La concessionaria non può adibire il locale ad un uso diverso, pena la decadenza della concessione.
 - 7) L'Associazione concessionaria non può sub concedere in tutto o in parte il locale pena la decadenza della concessione. La concessionaria non può cedere il presente atto di concessione.
 - 8) La concessionaria deve presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno una relazione sulle attività svolte l'anno precedente, con indicazione del numero di soci al 31 dicembre dell'anno precedente, della frequenza di utilizzo del locale, del numero medio degli utilizzatori e dei problemi di manutenzione.
 - 9) A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, la concessionaria ha versato presso la Tesoreria comunale un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone di concessione.
- Qualora, in caso di violazione delle obbligazioni assunte con il presente atto di

concessione previa verifica dello stato dell'immobile, il Comune di Vicenza dovesse utilizzare la garanzia, la concessionaria dovrà ricostruirla nell'ammontare stabilito di € 200,00 (duecento/00) entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con cui il Comune di Vicenza l'avviserà dell'avvenuto utilizzo.

10) le spese per i consumi di acqua e luce e gas riscaldamento, come anche della TARI, sono a carico della concessionaria;

11) Durante la concessione la concessionaria deve farsi carico delle opere di piccola manutenzione ordinaria, come pure della manutenzione straordinaria che dovesse rendersi necessaria a seguito della mancata esecuzione degli interventi di piccola manutenzione ordinaria.

Durante la concessione il Comune di Vicenza si farà carico della manutenzione straordinaria e degli interventi di manutenzione ordinaria non di competenza della concessionaria.

12) La concessionaria deve provvedere alla pulizia del locale oggetto della concessione e alle altre spese connesse con la gestione dei locali medesimi.

13) La concessionaria dichiara di aver preso visione dei locali oggetto del presente atto e di accettare gli stessi nello stato in cui si trovano.

La concessionaria provvederà a propria cura e spese all'eventuale tinteggiatura del locale, senza diritto di rimborso o indennizzo da parte del Comune di Vicenza, nemmeno al termine della concessione, comunque ciò avvenga.

14) La concessionaria dichiara di essere a conoscenza che i locali oggetto del presente atto sono inseriti in un immobile facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Vicenza; è pertanto soggetto agli articoli 824 e seguenti del Codice Civile, per cui il rapporto conseguente al presente atto è sottratto alle norme del diritto privato e soggetto

alle norme di diritto amministrativo, potendo il Comune medesimo revocare o modificare la concessione in qualsiasi momento a proprio giudizio insindacabile.

15) Il Comune di Vicenza si riserva oltre che di revocare la concessione in uso nel caso in cui lo richiedesse l'interesse pubblico, di dichiarare la decadenza della concessione nel caso in cui la concessionaria non adempia puntualmente le obbligazioni assunte con il presente atto, in particolare il puntuale pagamento del canone di concessione, precisato che ogni conseguenza dannosa dovrà essere risarcita dalla concessionaria.

16) La concessionaria è unica responsabile nei confronti del Comune di Vicenza per i danni arrecati al locale e alle parti comuni del complesso immobiliare dai propri soci e dalle persone cui consente l'accesso al locale.

La concessionaria solleva espressamente il Comune di Vicenza da qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti o furti che dovesse subire il materiale depositato presso il locale oggetto del presente atto.

17) In materia di privacy, le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione ed unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 del D.Lgs. 101/2018, nonché dell'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" ed obblighi del contraente.

18) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della concessionaria.

Maurizio Tirapelle

Marco Galla